

# COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

## PROVINCIA DI ROVIGO

---

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 - 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod.Fisc. /P.IVA 00199310293  
Tel. 0425/933013 Fax 0425/933560 - INTERNET: WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT

WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT

The coat of arms of Frassinelle Polesine features a crown at the top, a shield with a blue saltire on a white background, and a wreath of green leaves and a rainbow ribbon at the bottom.

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con atto C.C. n.18 del 24.04.2001

## SOMMARIO

### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo N. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo N. 2	FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Articolo N. 3	RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo N. 4	ESCLUSIONI
Articolo N. 5	DEFINIZIONI
Articolo N. 6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo N. 7	PRINCIPI GENERALI
Articolo N. 8	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
Articolo N. 9	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Articolo N. 10	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

### TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo N. 11	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 12	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Articolo N. 13	MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
Articolo N. 14	GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Articolo N. 15	SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
Articolo N. 16	GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
Articolo N. 17	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO
Articolo N. 18	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
Articolo N. 19	SERVIZIO DI RACCOLTA PER FRAZIONI RECUPERABILI SECCHIE
Articolo N. 20	SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI SECCHIE NON RECUPERABILE
Articolo N. 21	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Articolo N. 22	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Articolo N. 23	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Articolo N. 24	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Articolo N. 25	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

### TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 26	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 27	SPAZZAMENTO
Articolo N. 28	SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
Articolo N. 29	CESTINI STRADALI
Articolo N. 30	RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
Articolo N. 31	PULIZIA DEI MERCATI
Articolo N. 32	POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
Articolo N. 33	AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Articolo N. 34	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
Articolo N. 35	SGOMBERO NEVE
Articolo N. 36	OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
Articolo N. 37	LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Articolo N. 38	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
Articolo N. 39	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
Articolo N. 40	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
Articolo N. 41	DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo N. 42	AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
Articolo N. 43	LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
Articolo N. 44	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

#### TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

- Articolo N. 45 PRINCIPI FONDAMENTALI
- Articolo N. 46 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- Articolo N. 47 MEZZI DI RACCOLTA
- Articolo N. 48 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

#### TITOLO V : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Articolo N. 49 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- Articolo N. 50 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- Articolo N. 51 CONTROLLI E VIGILANZA
- Articolo N. 52 SANZIONI
- Articolo N. 53 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

#### ALLEGATI

- Allegato A NORME SANZIONATORIE
- Allegato B LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo n.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

L'intera gestione dei rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dal conferimento da parte dei produttori, con i seguenti criteri:

- Evitando ogni danno o pericolo per la salute, e garantendo l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
- Usando procedimenti e metodi in modo da non arrecare danni all'ambiente, e assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti;

### Articolo 2 FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono i quantitativi da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- favorire la raccolta ed il recupero dei rifiuti da imballaggio stipulando apposite Convenzioni con il Conai e con i Consorzi di filiera o direttamente o attraverso il gestore del servizio, con la conseguente riduzione dei costi del servizio;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

### **Articolo N. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO N. 389 del 8 novembre 1997 e seguenti.

### **Articolo n. 4 ESCLUSIONI**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997

### **Articolo N. 5 DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui all'art. 6 e 35 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

### **Articolo N. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo N. 7 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i RIFIUTI URBANI vengono così classificati :

#### **DOMESTICI**

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

**ORGANICI** (Umido biodegradabile)

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili (avanzi di cibo, scarti di cucina, fondi di caffè, ossa, pane raffermo, tappi di sughero, carta assorbente da cucina)

**VERDE:**

comprende gli scarti vegetali derivanti da lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e potatura di piante, ramaglie, foglie e fiori, che risultano compostabili.

**SECCHI :**

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

**RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- **CARTA** frazione recuperabile costituita da carta e cartone, giornali, riviste, libri, quaderni purchè la carta non sia patinata.
- **PLASTICA** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi ;
- **VETRO** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, barattoli e vasi lastre.
- **LATTINE** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi ;
- **BARATTOLI** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata
- **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti.

**NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento in discarica o in impianto di trattamento e separazione;

#### **INGOMBRANTI:**

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico, d'arredamento, di impiego domestico

#### **ESTERNI:**

sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani

#### **ASSIMILATI :**

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo N. 12. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco recuperabile, ecc.)

#### **CIMITERIALI:**

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, i rifiuti derivanti da attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

### **Articolo N. 7 PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui al TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000 e all'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Frassinelle Polesine nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati dall'amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal citato Tuel e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Articolo N. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori e in attesa di essere raccolti.
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica all'infuori dei giorni e degli orari fissati dal gestore del servizio di raccolta.
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97;
- h) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- l) spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti;
- m) smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura.
- n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti
- o) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi.
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo N. 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

**Articolo N. 9**  
**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI**  
**SPECIALI E PERICOLOSI**

Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

Rifiuti pericolosi:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" tossici o "F" infiammabili;
- prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
- batterie per auto

Rifiuti Speciali pericolosi:

I Produttori dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli assimilati di cui al successivo art. 12, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui all'art. 12 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.

Il gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali, così come definiti all'art. 7, 3° c. del D. Lgs. 22/97, derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- attività commerciali ,
- attività di servizio
- attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Il produttore di rifiuti speciali deve provvedere a sue spese allo smaltimento.

Ove il gestore del servizio, con la sua organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il Produttore, tramite Convenzione, può consegnarli al gestore del Servizio.

Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lettera a), nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

**Articolo N. 10**  
**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.



## TITOLO II

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

#### **Articolo N. 11 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo N. 6
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo N. 12
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 35 del D.Lgs. 22/97.

#### **Articolo N. 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

L'assimilazione ai Rifiuti urbani dei Rifiuti Speciali non pericolosi, di cui all'art. 7, c.3 del D.Lgs. 22/1997, provenienti da locali e luoghi diversi dalle civili abitazioni, compresi o suscettibili di essere compresi per similitudine nell'elenco di cui al punto 1.1.1. delle Delibere del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 è stata effettuata con apposito atto di C.C. n° 36 del 19.05.1998, per qualità, come da allegato B al presente Regolamento.

La condizione quantitativa di assimilabilità dovrà essere compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico. In ogni caso i quantitativi conferibili al servizio non potranno eccedere i quantitativi normalmente conferiti, determinati dallo storico.

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti e le attività che producono tali rifiuti restano assoggettate alla relativa tassa.

Per i rifiuti assimilati avviati al recupero, dimostrabile a consuntivo attraverso idonea documentazione (formulario di identificazione o altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'Impresa incaricata del trattamento), viene escluso l'obbligo del conferimento al servizio pubblico, con conseguente riduzione della tariffa.

#### **Articolo N. 13 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività, secondo i principi fissati nel presente Regolamento.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse qualora analisi più corrette e contingenti lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97, sempre in conformità con i principi dettati dal presente Regolamento.

Il conferimento in cassonetti o tramite altri contenitori (inclusi i sacchetti e i bidoncini) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) il contenitore deve essere lasciato chiuso;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/9797 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97;
  - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

#### **Art. 14**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti Domestici.

#### **Articolo N. 15**

### **SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"**

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti domestici ed assimilati: frazione umido, verde, secco non recuperabile, carta, plastica, vetro, lattine, posti in contenitori e/o sacchetti.

La raccolta avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o il ciglio della strada. I rifiuti dovranno essere disposti in modo da non costituire ingombro e/o pericolo per la circolazione.

Per gli ingombranti il servizio viene attuato su chiamata una volta al mese.

I rifiuti: umido e secco non recuperabile dovranno essere posti in sacchetti chiusi e depositati negli appositi contenitori. Il vetro, la plastica, le lattine dovranno essere posti assieme in bidoni multiraccolta, mentre la carta sarà conferita sfusa e legata. Il verde sarà posto in sacchi riutilizzabili aperti.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Il Comune fornisce alle utenze di cui al precedente comma i sacchetti per la raccolta e gli appositi contenitori (pattumiere e bidoni), dove depositare i sacchi. Tali contenitori rimarranno di proprietà del Comune e si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta e dei produttori dei rifiuti domestici.

Alle utenze che attiveranno l'autotrattamento della frazione umida verranno forniti i soli contenitori e sacchetti del secco non riciclabile e i contenitori per la multiraccolta.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati verranno messi a disposizione contenitori di maggiore capacità, in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco

potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

#### **Articolo N. 16**

### **GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata attraverso il sistema "porta a porta" in media ogni settimana nel periodo Marzo - Ottobre, e almeno 1 volta al mese nel rimanente periodo.

Il verde dovrà essere conferito tramite sacchetti riutilizzabili.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Viene, altresì, istituita presso il depuratore un'area di deposito della frazione verde derivante dallo sfalcio dei cigli stradali, delle aree comunali, dei campi sportivi comunali.

#### **Articolo N. 17**

### **GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA**

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumentata a tre volte la settimana, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, e collocati in apposite pattumiere fornite dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Il lavaggio di tutti i suddetti contenitori dovrà essere effettuato direttamente dagli utenti stessi.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio.

#### **Articolo N. 18**

### **AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI**

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici (umido e verde).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica del Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e di non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico è consentito nella zona del centro urbano ad una distanza di almeno 2 metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter; se la distanza è superiore a mt. 5 dai fabbricati, è consentito anche nel centro urbano, previa richiesta e dopo controllo da parte dell'ufficio tecnico, mentre nelle zone periferiche è consentito ad una distanza di almeno 10 metri dai fabbricati con l'utilizzo di tutte le metodologie consentite.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione

Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite le procedure che verranno comunicate alle utenze, in modo da garantire una adeguata stabilizzazione del materiale.

### **Articolo N. 19 SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHHE**

La raccolta di carta, plastica, vetro e lattine viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di almeno una volta ogni quindici giorni.

Il vetro, la plastica e le lattine dovranno essere conferiti dai cittadini a mezzo del bidone multiraccolta, che verrà loro fornito.

- Vetro: possono essere conferiti contenitori, bottiglie, vasi, lastre etc.
- Plastica: possono essere conferiti i contenitori per liquidi
- Lattine: possono essere conferiti, oltre alle lattine, barattoli , scatolette in banda stagnata, contenitori di metallo.

Per le utenze non domestiche è prevista l'installazione di contenitori di adeguata capacità, possibilmente all'interno della proprietà delle Ditte stesse.

La carta, invece, dovrà essere conferita piegata e pressata in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro, legata o posta all'interno di un raccoglitore di cartone.

Possono essere conferiti quotidiani, scatole per alimenti, piccoli imballaggi di cartone, riviste, purchè la carta non sia plastificata o oleata.

Per le utenze non domestiche che evidenziano forti produzioni di imballaggi secondari e materiali cartacei in genere, è prevista l'installazione, in genere all'interno della proprietà, di un contenitore di adeguata capacità.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Il lavaggio dei contenitori è a cura dell'utente.

### **Articolo N. 20 SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI SECCHHE NON RECUPERABILI**

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei rifiuti Urbani domestici ed assimilati verrà effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza di almeno una volta la settimana.

La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario

I rifiuti secchi non recuperabili dovranno essere chiusi in idonei sacchetti e collocati negli appositi contenitori che verranno forniti.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Le utenze di tipo economico produttivo aventi forti produzioni di queste frazioni di Rifiuti Assimilati verranno dotate di contenitori di adeguata capacità che saranno posti possibilmente all'interno della proprietà delle Ditte.

I bidoni per le utenze domestiche dovranno essere puliti dagli utenti, mentre i contenitori di maggiore capacità per le utenze non domestiche verranno puliti dal gestore del servizio con frequenza bimestrale.

## **Articolo N. 21 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata con il sistema "porta a porta", su chiamata, almeno una volta al mese, eventualmente posticipabile nel caso di poche richieste.

### Beni durevoli:

Sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento che, per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

Sono esclusi, fatte salve deroghe di legge, i beni durevoli così come definiti dal D. Lgs. 22/1997:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori
- televisori
- computer
- lavatrici e lavastoviglie
- condizionatori d'aria

Questi beni che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere consegnati al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, sempre con il sistema "porta a porta".

La raccolta del materiale ferroso avverrà con il sistema porta a porta su chiamata, all'incirca ogni quattro mesi. Il ferro raccolto verrà avviato al recupero in appositi impianti.

## **Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi,
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi della farmacia ubicata nel territorio del Comune, nonché nei pressi di studi medici.
- i rifiuti pericolosi etichettati con il simbolo T e F devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, negli appositi contenitori situati nel territorio comunale.
- Le batterie per auto devono essere rese alle Officine meccaniche o depositate nei contenitori appositi.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima mensile, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I contenitori per T/F dovranno essere svuotati ogni 15 giorni.

La disinfezione e bonifica dei contenitori avverrà semestralmente.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

**Articolo N. 23**  
**ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

La Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo punto raccolta.

**Articolo N. 24**  
**ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

**Articolo N. 25**  
**CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.



## TITOLO III

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

#### Articolo N. 26 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :

- 1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo N. 6
- 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo N. 6.

#### Articolo N. 27 SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato in sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

#### Articolo 28 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

**Art. 29**  
**CESTINI STRADALI**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, si provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

**Art. 30**  
**RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel capitolato speciale d'appalto.

**Articolo N. 31**  
**PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti (secco ed organico) prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti che verranno loro messi a disposizione.

**Articolo N. 32**  
**POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

**Articolo N. 33**  
**AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI,  
SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti che provvederanno a conferire i rifiuti (secco ed organico) prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti che verranno loro messi a disposizione.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, con le stesse modalità stabilite al c. 1.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.



**Articolo N. 34**  
**ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

**Articolo N. 35**  
**SGOMBERO NEVE**

In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

**Articolo N. 36**  
**OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA**

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

**Art. 37**  
**LAVAGGIO DEI CONTENITORI**

La pulizia dei contenitori del servizio porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio.

**Articolo N. 38**  
**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**  
**E DEI TERRENI INEDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

**Articolo N. 39**  
**AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

**Articolo N. 40**  
**CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

**Articolo N. 41**  
**DISPOSIZIONI DIVERSE**

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

**Articolo N. 42**  
**AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

**Articolo N. 43**  
**LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE**

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

**Articolo N. 44**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

Ai sensi del precedente articolo N. 6 e del Decreto del Ministero per l'Ambiente n° 219/2000 per rifiuti cimiteriali si intendono:

- a) rifiuti derivanti da attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali
- b) esumazioni ed estumulazioni;

I rifiuti di cui alla lett. a) quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, oggetti metallici e non asportati prima della cremazione, inumazione, tumulazione, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. I

I rifiuti di cui alla lett. b) sono costituiti da parti, componenti, accessori, residui contenuti nelle casse utilizzate per la sepoltura, eccetto i resti mortali, quali i resti lignei e assi del feretro, resti di indumenti simboli religiosi. Devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e stoccati, o depositati temporaneamente in una apposita area individuata all'interno del cimitero racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili,

I suddetti rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, previo recupero dei resti metallici.



## TITOLO IV

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

#### Articolo N. 45 PRINCIPI FONDAMENTALI

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del TUEL APPROVATO CON d. Lgs. 267/2000, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Articolo N. 46 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui all'art. 113 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97.

L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- b) le modalità della vigilanza sul servizio;
- c) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- d) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- e) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- f) i casi di decadenza e di revoca.
- g) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del precedente art. 45.

Ogni profilo dei rapporti tra Comune e concessionario è regolato dall'apposito capitolato.

#### Articolo N. 47 MEZZI DI RACCOLTA

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ;


I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

**Articolo N. 48**  
**DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, rifiuti secco non riciclabile ed ingombranti, conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso l'impianto di trattamento, o discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati dalla Regione, e nei centri di compostaggio, per la frazione umido e verde

Non è ammesso il conferimento nei suddetti impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT



## TITOLO V

### VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

#### Articolo N. 49 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

#### Articolo N. 50 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU. SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

#### Articolo N. 51 CONTROLLI E VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta porta a porta, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, anche su segnalazione da parte del gestore del servizio.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

## **Articolo N. 52 SANZIONI**

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo N. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal N. 50 al N. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/85 e N. 28/90, (vedi allegato A, al presente Regolamento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, della L. 24/11/1981 n. 689.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

## **Articolo N. 53 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione e pubblicazione dello stesso.



## NORME SANZIONATORIE

## Art. del D.Lgs. 22/97 così come modificati dal D.Lgs 389/97

	Descrizione	Minima	Massima	
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	200.000 r.p.	50.000 r.n.p	1.200.000
43 - c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)			200.000 r.
44 - c. 1 autorizzati	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	200.000 r.p.	50.000 r.n.p	1.200.000 r.p. 300.000 r.n.p.
<b>Art. Regolamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Minima</b>	<b>Massima</b>	
8 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	500.000	
8 lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	50.000	500.000	
8 lett. c	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento pubblico			100.000 1.
8 lett. d	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	50.000	500.000	
8 lett. e	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	100.000	1.000.000	
8 lett. i animali ecc. )	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc. )	50.000	500.000	
8 lett. l	Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	50.000	500.000	
8 lett. m	lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura			100.000 1.
8 lett. n	deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	50.000	500.000	
13 lett. c	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	50.000	500.000	
13 lett. f	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta	50.000	500.000	
34, 36, 42, 45 pubblico	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	50.000	500.000	
41, 43, 44 - c. 1	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili			50.000 50
44 - c. 2	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti			50.000 50
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50.000	1.000.000	

Nota: r.p. sanzione valida per i rifiuti pericolosi, r.n.p. sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi

WWW.COMUNE.FRASSINE.TE-PCLESINE.IG



**LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**  
(di cui all'articolo N. 12 del presente Regolamento : Assimilazione dei rifiuti Speciali)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili) ad eccezione degli imballaggi terziari che devono essere restituiti al venditore.
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi